

N. 6194 di Repertorio

N. 4719 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio alle ore sedici e minuti trenta.

30 maggio 2019, ore 16 e minuti 30.

In Borgosesia, nel mio studio sito in Via Vittorio Veneto n. 5.

Avanti a me Dottor Salvatore Barbagallo, Notaio in Borgosesia ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato.

È comparsa la signora:

GUALDI ANNA, nata a Varallo il 28 giugno 1969 e residente in Alagna Valsesia, Frazione Pedelegno n. 6, codice fiscale GLD NNA 69H68 L669D.

La quale comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, dichiarandomi di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione "UNIONE ALAGNESE", Ente Morale Senza Scopo di Lucro per la Promozione di attività culturali, con sede in Alagna Valsesia, Via Fratelli Viotti n. 3, avente codice fiscale numero 82004290027 e partita IVA numero 01471200020, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea straordinaria di detta Associazione, indetta in questo giorno, ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione ed adozione di uno Statuto Sociale interamente nuovo, al fine di armonizzarlo alle nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017;
- varie ed eventuali.

La stessa comparente mi richiede di assistere, redigendone il verbale, all'as-

Registrato a:
VERCELLI
il 10/06/2019
n. 3436
Serie 1T
Esente

semblea straordinaria di detta associazione.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, a norma di Statuto Sociale e per unanime designazione degli intervenuti, la stessa sovra comparsa signora Gualdi Anna, il quale anzitutto conferma me Notaio nelle funzioni di segretario e quindi constatata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dell'articolo 8 dello Statuto, mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione e luoghi pubblici del Comune di Alagna Valsesia in data 13 maggio 2019;

- che l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 30 maggio 2019 alle ore 12,30 è andata deserta;

- che del Consiglio Direttivo è presente, oltre ad esso Presidente signora Anna Gualdi, il Consigliere signor Stefano Marchino;

- che sono presenti in proprio o per delega che si conserva agli atti dell'Associazione, i soci signori Anna Gualdi, Paola Leonoris, Carestia Marco, Stefano Marchino, Giovanni Marchino e Lorena Marchino;

- che il Presidente ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei soci presenti;

- che, pertanto, la presente assemblea deve considerarsi validamente costituita, a norma del Codice Civile e dello Statuto Sociale ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il Presidente signora Anna Gualdi la quale ricorda all'assemblea i motivi che consigliano di modificare lo Statuto Sociale al fine di armonizzarlo alle nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017; propone quindi di adottare un testo interamente rinnovato di Statuto Sociale, del

quale commenta le norme più innovative ed importanti; Statuto che, lasciando immutate la denominazione e la sede, già integrato con le modifiche di cui sopra, previa lettura da me datane al richiedente ed all'assemblea, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole di tutti gli associati

d e l i b e r a

- di approvare, "in toto" ed articolo per articolo, il nuovo Statuto Sociale che, come sopra allegato sotto la lettera "A", regolerà la vita dell'Associazione;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di apportare al presente verbale tutte le modifiche, integrazioni e variazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità amministrative.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, che ammontano approssimativamente ad euro 1.000,00 sono a carico dell'Associazione.

Null'altro essendovi a trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore 17,10.

Si chiedono l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e l'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie di adeguamento ai sensi del comma 3 art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia e da me letto al richiedente che dichiara di approvarlo e con me lo sottoscrive alle ore 17 e minuti 10.

Consta di un foglio del quale sono occupate pagine tre per l'intero e fin qui della quarta.

F.TO: ANNA GUALDI

DOTT. SALVATORE BARBAGALLO-NOTAIO

Allegato "A" al n. 4719 di raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

UNIONE ALAGNESE

Associazione non riconosciuta come persona giuridica

Art. 1 Costituzione - Associazione

1. L'associazione si denomina "Unione Alagnese". È stata costituita il 15 febbraio del 1903 in assemblea generale e lo statuto vigente è stato modificato e integrato con delibera assembleare straordinaria il 7 novembre 1998 registrata a Borgosesia (VC) il 13 novembre 1998 all'ufficio del registro con protocollo n. 3682 e in seguito modificato con delibera assembleare straordinaria il 25 maggio 2003 registrato a Borgosesia (VC) il 29 maggio 2003 all'ufficio del registro con protocollo n. 986, nonché con delibera 9 giugno 2007.

Art. 2 Sede

L'Associazione denominata:

" UNIONE ALAGNESE "ha sede in Alagna Via Fratelli Viotti 3 ed il suo eventuale trasferimento non comporta modifiche allo statuto. Essa è regolata a norma del Titolo II cap.III, art. 36 del Codice Civile, dal presente Statuto, nonché da ogni altra normativa ad essa applicabile.

Art. 3 Finalità

1. L'Associazione ha lo scopo di: promuovere e di sostenere attività culturali, artistiche, musicali, naturalistiche, artigianali, etnografiche; valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale della civiltà Walser in tutti i suoi aspetti, curandone in particolare la salvaguardia della lingua "Titzsch" cioè il tedesco arcaico parlato localmente in questa colonia Walser, nonché la gestione del "Walser Museum, la cura dell'ambiente e della natura ad essa collegati.

2. Si prefigge inoltre lo scopo di sensibilizzare, istruire e formare la popolazione locale, siano essi residenti, domiciliati, così come i visitatori per mantenere e sviluppare nelle più svariate forme tutte le tradizioni per tramandarle alle future generazioni.

3. L'Associazione nel proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione di crescita umana e civile può programmare, coordinare e dirigere trasferte di gruppo o di singoli nell'ambito degli scopi istituzionali generali, sia nella sfera delle normali attività dell'Associazione, oppure attraverso l'utilizzo di specifiche forme con l'impiego di risorse derivanti da lasciti testamentari vincolanti.

4. L'Associazione persegue inoltre lo scopo di mantenere l'Ecomuseo delle tradizioni e della cultura Walser: obiettivo da svilupparsi anche in collaborazione con lo Stato, il Ministero competente, la Regione, la Provincia, il Comune e con tutti gli Enti pubblici, Enti privati, Associazioni e privati che volessero partecipare.

5. L'Associazione, inoltre, intende promuovere le più opportune attività atte al raggiungimento dei suoi fini ed in particolare:
convegni, conferenze, mostre, dibattiti, seminari, proiezioni di film e docu-

menti, concerti per qualsiasi età, gruppi di studio e ricerca, attività editoriale con pubblicazioni di bollettini, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché di studi e delle ricerche compiute

6. L'Unione Alagnese può per il perseguimento dei propri scopi stipulare convenzioni con Enti che perseguono finalità di valorizzazione di beni storico-artistici anche affidando ad essi, per ogni opportuna valorizzazione, la gestione di propri beni

7. L'Unione Alagnese è un'associazione libera di fatto, ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica, non effettua discriminazioni religiose, di genere, di età, di origine, di condizione sociale ed economica.

Art. 4 - Gestione

Alla Associazione non è consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle, anche commerciali, direttamente connesse e accessorie per loro natura a quelle statutarie istituzionali, comunque in via marginale e non prevalente nell'ambito dei criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

Il patrimonio della Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati è utilizzato principalmente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di interesse sociale delineato nell'art. 3.

Non è consentita pertanto la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione inclusi quelli di cui all'art. 10 n. 6 del D.L. 4.12.1997 n. 460, nonché di fondi o riserve comunque derivanti durante la vita della Associazione, a fondazioni, associazioni, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri

componenti gli organi sociali secondo quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate nei limiti di quanto previsto dal citato art. 8 D.lgs. 117/2017 o da ogni altra norma applicabile, ove l'Associazione sia iscritta nell'apposito registro, agli Enti del terzo settore.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

Art. 5 Soci Affiliati

Sono soci affiliati all'Unione Alagnese, con propri statuti, regolamenti interni ed economicamente indipendenti, le seguenti Associazioni:

- Banda Musicale Unione Alagnese
- Associazione Culturale WALSER GMAI
- Gruppo Etnico Folkloristico Die Walser Im Land

Le suddette Associazioni devono, in occasione dell'Assemblea Ordinaria Annuale dell'Unione Alagnese, presentare una relazione sull'attività annuale.

I soci affiliati hanno la sede presso il teatro Unione Alagnese o in altri locali di proprietà della stessa e sono tenuti al pagamento di una quota annuale, che annualmente verrà stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Unione Alagnese, per l'utilizzo dei locali del teatro.

Possono affiliarsi all'Unione Alagnese altre Associazioni con le stesse finalità. Il Consiglio Direttivo dell'Unione delibera sulla richiesta di affiliazione.

Art. 6 Soci

1. Hanno diritto di essere soci, subordinatamente all'adempimento di quanto infra previsto al comma terzo, i residenti in Alagna Valsesia.

2. Possono chiedere l'ammissione a soci tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, che condividano spirito e ideali dell'Associazione, ancorché non residenti in Alagna Valsesia, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

3. Gli aspiranti soci devono firmare la domanda di adesione dove dichiarano di accettare senza riserve lo statuto e i regolamenti dell'organizzazione. L'adesione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo per i soci non residenti e dalla sottoscrizione della domanda per i soci residenti, o, per entrambi, dal successivo momento in cui sia versata la quota associativa. Nel caso di persone giuridiche, Enti nella domanda di adesione dovrà essere indicata la persona fisica delegata a rappresentare il socio.

4. Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di socio onorario a persone o Enti che si siano distinte per merito in uno dei settori in cui opera l'Associazione o che per proprie caratteristiche possano portare giovamento all'Associazione stessa. La qualifica di socio onorario può essere inoltre conferita a persone o Enti che si siano mostrati particolarmente sensibili e generosi nei confronti dell'associazione. Il socio onorario non è obbligato al versamento della quota sociale annuale. Per fatti gravi, la qualifica di socio onorario o può essere a revocata dal Consiglio Direttivo.

5. Le quote associative del socio sono indivisibili e intrasmissibili sia per atto fra vivi sia per morte. Non sono rivalutabili devono essere versate al momento dell'adesione all'Associazione e annualmente entro il 30 novembre. Le quote non sono in alcun caso rimborsabili.

Art. 7 Cessazione

I soci cessano per:

- dimissioni volontarie, rassegnabili anche senza preavviso;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa;
- decesso;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; in questo ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri, se istituito, il quale decide in via definitiva.

Art.8 – Diritti e doveri

1. I soci hanno pari diritti, doveri e dignità, e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione.

2. La quota associativa a carico dei soci è deliberata dall'Assemblea. È annuale, non restituibile in caso di dimissioni o perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa.

3. I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno a cui l'assemblea fa riferimento, e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

4. I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a osservare le norme dei regolamenti istituiti dalle diverse sezioni;

- a pagare la quota associativa;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

5. Le prestazioni fornite dai soci sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite né direttamente né indirettamente neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

6. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 9 Amici dell'Associazione

Possono assumere, previa deliberazione del Consiglio direttivo, la qualifica di Amici dell'Unione Alagnese persone od Enti che intendono sostenere anche economicamente l'Associazione senza alcun obbligo o diritto di partecipazione o di voto.

Possono altresì assumere tale qualifica anche senza oneri economici minori su richiesta di chi su di essi esercita la potestà.

Agli Amici dell'Unione Alagnese si applica in quanto compatibile l'art. 6 del presente statuto.

Art. 10 Organi

Sono organi dell'associazione:

a) L'assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Segretario;

e) Il Presidente Onorario. Questa carica spetta al Sig. Sindaco di Alagna Valsesia, per tutto il periodo che esso dura in carica. revisori dei conti.

f) L'organo di revisione e di controllo.

Potrà essere nominato, su decisione dell'assemblea generale dei Soci, un Collegio dei Probiviri.

Art. 11 Assemblea

1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci e affiliati risultanti in regola con il pagamento della quota associativa, se da essi dovuta, relativa all'anno in cui l'assemblea fa riferimento.

Hanno diritto di partecipare ad essa i Soci Affiliati, Ordinari e Onorari a condizione che all'atto della convocazione dell'assemblea abbiano almeno sei mesi (sei mesi) di anzianità di iscrizione e abbiano compiuto il 18° anno di età. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria almeno due volte all'anno, entro il 30 aprile e 30 novembre di ogni anno, per l'approvazione rispettivamente del bilancio consuntivo e preventivo.

2. L'assemblea inoltre è convocata ogniqualvolta il presidente ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci, ovvero dalla metà più uno dei consiglieri ovvero ancora di Collegio di Revisione e controllo con almeno 15 giorni di preavviso.

3. L'assemblea è convocata mediante invito da inviarsi a tutti i soci a mezzo normale servizio postale oppure a mezzo fax oppure ancora a mezzo posta

elettronica. In caso di urgenza potrà essere utilizzata la procedura di pubblicazioni sui

quotidiani nonché affissioni in luoghi pubblici.

4. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

5. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo diversi quorum stabiliti in via inderogabile dalla normativa applicabile o dal presente statuto.

Normalmente l'assemblea vota per alzata di mano. Su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza relativi a persone, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

In tal caso il presidente può scegliere tre scrutatori tra i presenti. Delle riunioni assembleari viene redatto un verbale, debitamente firmato dal presidente e dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci previa pubblicazione sul sito dell'associazione.

7. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio di Revisione e di controllo dei Probiviri, (ove se ne preveda la costituzione) ivi compresi i supplenti;

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare sull'eventuale destinazione di utili e/o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- approvare le richieste di modifica dello statuto con il voto favorevole in seconda convocazione di almeno un quinto dei soci;
- deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o all'assemblea riservato dalla normativa vigente o dal presente statuto.

Art. 12 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, non inferiore a 5.

2. Il Consiglio Direttivo è formato dal presidente e da membri eletti tra i soci.

L'Ente con il quale sia stata stipulata in via esclusiva una convenzione ai sensi dell'art. 3.6 del presente statuto ha diritto di designare, a sua richiesta, un consigliere. Hanno diritto di presentare la propria candidatura alle elezioni di consigliere tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, se da essi dovute, e con anzianità consecutiva di minimo due anni.

La maggioranza dei consiglieri deve essere comunque di nomina assem-

bleare.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno 4 (quattro) volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 5 giorni decorrenti dalla comunicazione. Possono essere utilizzati telefono, fax e posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per lo svolgimento dell'attività dell'associazione.
- ammettere nuovi affiliati o soci, ammettere soci onorari;
- predisporre per l'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere e licenziare il personale;
- eleggere il vice presidente;
- nominare il segretario;
- il Consiglio ad ogni assemblea annuale convocata per la presentazione del bilancio consuntivo comunica ai soci il numero totale degli stessi e le tipologie;
- ratificare nella prima seduta successiva, provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- verificare il buon funzionamento delle commissioni, collaborare con le stes-

se, nelle varie attività dirette o indirette;

- compiere tutte le operazioni di carattere amministrativo e finanziario, tra le quali la vendita di immobili, previa approvazione dell'assemblea per importi superiori ai 50.000 euro;

6. Cause di cessazione dal Consiglio Direttivo possono essere:

- le dimissioni, con specifica lettera indirizzata al Consiglio Direttivo;
- le assenze ingiustificate, per n. 3 sedute consecutive del Consiglio;
- decesso;
- la revoca da parte dell'assemblea che in tal caso delibera con il voto favorevole di almeno (1/3) dei soci.

Nei casi sopra citati di cessazione di un consigliere eletto dall'assemblea, qualora il numero di consiglieri sia inferiore a 5, nel Consiglio Direttivo subentra il candidato che nell'ultima assemblea.

elettiva ha riportato il maggior numero di voti. Nel caso di due o più soci a parità di voti la scelta cadrà sul candidato che vanta maggior anzianità di iscrizione all'associazione.

Art. 13 Presidente

1. Il presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dall'assemblea generale dei soci a maggioranza assoluta di voti.

2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Il presidente rappresenta legalmente con firma singola l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

4. Su deliberazione del Consiglio Direttivo può conferire a Soci e/o a terze

procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti nonché sottoscrivere procure specifiche a Consiglieri per operare sui conti correnti bancari o postali.

5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio

Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente e, in mancanza o assenza anche di questi; dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

7. Il presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per all'approvazione al Consiglio Direttivo rispettivamente entro il 31 marzo e il 31 ottobre di ogni anno. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti generali e delle commissioni specifiche, ne promuove le riforme ove se ne presenti la necessità.

8. Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne, per iscritto, tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea dei soci. Sino ad avvenuto avvicendamento il presidente dimissionario continuerà ad assolvere tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.

9. La carica di presidente dell'Unione Alagnese è incompatibile con le cariche di Sindaco del Comune di Alagna Valsesia o la presidenza di altri enti pubblici.

Art. 14 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 15 - Il segretario

Il segretario è nominato dal consiglio direttivo, su proposta del presidente, da scegliersi fra i soci.

Il segretario:

- assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato, collegio dei probiviri, collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi due se ne preveda la costituzione;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Art. 16 - Commissioni

L'Unione Alagnese potrà creare delle commissioni interne, con un minimo di

tre e un massimo di sette membri, per lo svolgimento della propria attività.

Le commissioni saranno formate da Consiglieri dell'Unione Alagnese, e qualora il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno potranno essere formate anche da membri esterni, purché soci dell'Unione stessa, per un massimo di due terzi. La responsabilità e le decisioni economiche rimangono al consiglio direttivo dell'Unione Alagnese. Le commissioni dovranno far pervenire al consiglio direttivo dell'Unione Alagnese i loro progetti in termini utili.

Art. 17 - Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri, qualora se ne ravvisi la costituzione, è attivato dall'Assemblea dei soci. Esso è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea ed elegge nel suo seno il presidente.

2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 18 - Collegio dei revisori e di controllo

Il Collegio dei revisori dei conti e di controllo è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I suoi membri sono nominati dall'assemblea tra persone, preferibilmente soci, che abbiano le qualifiche richieste dalla normativa del Terzo Settore. I membri del Collegio durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei membri del Collegio per scadenza ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostruito.

I membri del Collegio sono rieleggibili.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui fini e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001 ove applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio esercita compiti di monitoraggio nell'osservanza delle finalità istituzionali della Associazione, con particolare riguardo ove applicabili agli artt. 5, 6, 7, 8, D.lgs. 117/2017. Attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità delle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e delle norme ad esso applicabili, e di ciò viene dato atto nel bilancio consuntivo. I membri del Collegio di revisione e controllo assistono alle adunanze del Consiglio Direttivo. Possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare accertamenti periodici, chiedere ai componenti il Consiglio Direttivo notizie sull'andamento dell'attività o su determinate operazioni. Hanno ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio esercita di regola anche il controllo contabile, salva la facoltà di deferire nei limiti della normativa vigente il controllo contabile a separati organi.

Ai membri del Collegio dei revisori e di controllo e garanzia spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione all'incarico loro conferito. Si applicano, per quanto non previsto nel presente statuto né nella normativa applicabile, le disposizioni, in quanto compatibili, dettate per il collegio sindacale di società per azioni.

L'organo di controllo e revisione di cui al presente articolo può essere anche

unipersonale a scelta dell'assemblea.

Art. 19 - Gratuità e durata delle cariche – Riunioni telematiche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

3. Le riunioni e gli organi sociali collegiali possono tenersi anche con mezzi di collegamento a distanza.

Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni immobili nonché dai beni mobili di proprietà dell'Associazione nonché da ogni ulteriore bene pervenuto per acquisto, donazione, lascito, elargizione in qualsiasi forma effettuata da persone fisiche o enti per i quali il Consiglio Direttivo ne deliberi la destinazione a patrimonio.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della

propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci e degli affiliati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni private e pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi e canoni derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- rendite di beni mobili o immobili costituenti il patrimonio.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Diretti-

vo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma singola del Presidente c/o congiunte del Vice presidente o del segretario.

È fatto obbligo agli organi sociali e in particolare al Collegio dei revisori e di controllo di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del Patrimonio.

Art. 21 - Bilancio

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo approva, insieme ad una Relazione sull'attività svolta, il bilancio consuntivo redatto e pubblicato, in quanto applicabile in conformità a quanto previsto dall'art. 13 e ss. del D.lgs. 117/2017, da sottoporre all'Assemblea, corredato, per quanto di sua competenza, di una relazione da parte del Collegio di revisione e controllo. Il Consiglio approva il bilancio preventivo del successivo esercizio, entro il mese di ottobre, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredato, per quanto di sua competenza, di una relazione da parte del Collegio di revisione e controllo.

Ove ne occorran i presupposti, la Associazione ottempera quanto richiesto dalla disciplina vigente in tema di bilancio sociale.

Art. 22 - Libri

L'Associazione tiene, oltre ad ogni libro o registro richiesto dalla normativa vigente

- a. il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- b. il registro dei soci;
- c. il libro del Collegio dei revisori e di controllo.

Il libro di cui alla lettera a) è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e gli altri li-

bri sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono o di cui allo statuto.

Art. 23 - Scioglimento

1. L'organo competente e deliberante lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione è l'assemblea dei soci. Nel caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea ha l'obbligo di disporre la devoluzione del patrimonio residuo a una affiliata dell'Unione stessa. In caso di rifiuto la devoluzione sarà a favore del Comune di Alagna Valsesia in quanto ente con fini di pubblica utilità presente sul territorio.

2. L'assemblea determina le modalità operative della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo.

3. L'assemblea nomina i liquidatori fino ad un massimo di tre unità, di cui due scelte fra gli associati ed uno all'esterno. Questo ultimo dovrà essere iscritto all'albo dei Dottori o Ragionieri Commercialisti.

Art. 24 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e più specificatamente in materia di associazioni, con particolare riferimento al d.lgs. 117/2017 e sue modifiche ove l'Associazione sia iscritta al registro del Terzo Settore.

Art. 25 - Norma Transitoria

Ove l'Associazione si iscriva nell'apposito registro del terzo settore, con effetto dall'iscrizione stessa l'Associazione aggiungerà alla propria denominazione le parole "Ente del terzo settore" o "ETS".

F.TO: ANNA GUALDI

DOTT. SALVATORE BARBAGALLO-NOTAIO

Copia conforme all'originale.

Borgosesia, 10 giugno 2019

LA COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO
CARTACEO.

BORGOSIESIA, 10 GIUGNO 2019

Firmato Dott. Salvatore BARBAGALLO